

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 gennaio 2023, n. 1
La Speranza srl (P.Iva 07224270723) - Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione nr. 545 del 30/06/2016 relativa alla RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 denominata "La Speranza" con dotazione di n. 60 pl

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita' - Assistenza Sociosanitaria

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i., dispone:

➤ All'art 3 commi 1 e 3:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

a) *individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;*

b) *stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

(omissis)

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

➤ all'art 9 commi 1, 2 e 4 "Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza"

1. L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale.

2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.

(omissis)

4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:

a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;

b) estinzione della persona giuridica autorizzata;

c) rinuncia del soggetto autorizzato;

d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;

e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.

➤ Art. 16 - comma 1 - Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza"1. Sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio previste dall'articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio.
(omissis)

Con RR 4 del 2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti" la Regione ha definito i requisiti da possedere per ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e quelli di qualificazione per l'accreditamento.

Lo stesso RR 4 del 2019 ha stabilito le modalità di transizione e di adeguamento delle strutture che intendono convertire l'autorizzazione rilasciata ai sensi della previgente normativa (RR 4 del 2007) alla nuova normativa prevedendo all'art 12.1 "Disposizioni transitorie" che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all’esercizio di cui al comma 3 dell’art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell’ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l’indicazione:

1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell’art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell’art.10;

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all’art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.

b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all’esercizio di cui al comma 3 dell’art. 9 e dei posti di RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e di Centro diurno demenze ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell’ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l’indicazione:

1) dei posti di Centro diurno non autosufficienti ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell’art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell’art.10;

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all’art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti di cui alla precedente punto 1.”

In ottemperanza a tale ultima previsione in data 29.11.2019 veniva pubblicata sul Burp n. 138 le delibera di Giunta Regionale n. 2153/2019 avente ad oggetto *“R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all’esercizio di cui all’art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all’art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio e di accreditamento”* (cd. atto ricognitivo) per cui dal 1 dicembre 2019 decorreva il termine: per la presentazione delle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e/o dell’accreditamento da parte delle strutture sociosanitarie già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con la ASL; per la sottoscrizione delle preintese (piano di conversione) per le strutture sociosanitarie già autorizzate all’esercizio/accreditate/con parere di compatibilità/contrattualizzate; per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Quanto ai requisiti che le Rssa ex art 66 del RR 4/2007 autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate dovevano possedere per la conservazione del titolo autorizzativo l’art 12.3 del RR 4 del 2019 ha stabilito che:

*“1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, **si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento** nei termini di seguito indicati a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento:*

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell’approvazione dell’atto di Giunta regionale di cui all’art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza.”

Pertanto, ai sensi del su richiamato art 12.3 del RR 4 del 2019 i requisiti da possedere ai fini dell’ottenimento

della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono quelli di seguito indicati:

1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

2) R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 66 - requisiti strutturali

3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"

Con la DGR n. 1006 del 30/06/2020, facendo seguito alle istanze presentate dalle strutture interessate dal processo di conversione, venivano approvati:

- il piano di conversione dei posti letto/posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di cui all'art. 12 di entrambi i regolamenti;
- le tabelle relative all'assegnazione dei posti ai fini della conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
- le disposizioni transitorie relative al potenziamento dei livelli essenziali di assistenza.

Con successiva DGR 1409 del 2020 la Regione, provvedeva alla riapprovazione delle tabelle di cui agli allegati A e B della DGR n. 1006/2020 con delle parziali modifiche /integrazioni.

La Speranza srl (P.Iva 07224270723) è titolare di una RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 con dotazione di n. 60 pl e con sede legale ed operativa in Altamura alla Via Eugenio Montale n. 2, giusta autorizzazione al funzionamento nr 545 del 20/06/2016 rilasciata dal Dirigente responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale sociale di Altamura.

Al fine di partecipare alla procedura tesa ad ottenere la conferma del titolo autorizzativo e l'accreditamento il legale rappresentante delle struttura inoltrava in data 30/01/2020 l'istanza congiunta per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento.

Facendo seguito alla predetta istanza con DGR 1006 del 2020 la Regione provvedeva a confermare in via provvisoria alla Speranza srl i 60 pl ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e ad assegnare n. 20 pl in accreditamento (10 pl di Rsa di mantenimento anziani e 10 pl di Rsa di mantenimento demenze).

Con DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione a seguito di ulteriori accertamenti **sospendeva il procedimento relativo alla conferma del titolo e al rilascio dell'accreditamento "per verifica legittimità atto di autorizzazione al funzionamento".**

Con nota del 15 gennaio 2021 acquisita al protocollo di questo Ente al n. AOO 183 1055 del 21 gennaio 2021 il legale rappresentante de "La Speranza srl" comunicava che

*"essendo prossimo il termine della locazione sospeso a causa della nota emergenza sanitaria in atto nonché l'obbligo di sgombero del medesimo immobile giusta decisione del Tribunale di Bari, la scrivente alla luce delle norme vigenti e degli obblighi assistenziali insiti nella propria attività intende **trasferire temporaneamente l'attività di assistenza socio sanitaria verso altro immobile** idoneo a accogliere i pazienti e a garantire i servizi di cui agli artt 65 e 66 del RR 4 del 2007. (...) Alla luce di quanto sopra si comunica che in **data 01/04/2021** avverrà il **trasferimento temporaneo dell'attività in titolarità della "La speranza srl"** e dei relativi 60 pazienti non autosufficienti in carico alla RSSA presso **La Fondazione Benedetto XIII per un periodo di mesi 24 indispensabile all'ultimazione dei lavori inerenti la realizzazione del nuovo sito ubicato in Gravina in Puglia alla Via Bari angolo Via Verga, fermo restando il parere delle autorità socio sanitarie e amministrative, ai fini della necessaria tutela e protezione da assicurare agli anziani non autosufficienti"**.*

Alla predetta comunicazione veniva allegata la seguente comunicazione:

- Scrittura privata per l'utilizzo di alcune parti della struttura multifunzionale tra la Fondazione Benedetto XIII e la Speranza srl sottoscritta in data 11/12/2020 e relativa all'immobile sito in Gravina in Puglia alla Contrada Scarpara SS 96 Km 72, 130;
- N. 3 Planimetrie catastali relative al piano seminterrato, terra e primo;
- Contratto di locazione tra So.Fe srl e la Speranza srl e relativo all'immobile sito in Gravina in Puglia alla Via Bari , angolo Via Giovanni Verga sottoscritto in data 30/11/2019 e relativa ricevuta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del contratto e copia dell'assegno n bancario n. 0300102781-04;
- Determinazione Dirigenziale del 4° Settore Politiche Culturale, Turistiche, Sociali, Educative e Risorse Umane, n. 545 del 30/06/2016 ad oggetto "Piano sociale di zona. Autorizzazione di ambito. Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani (Rssa) "La speranza" Art 66 Rr 4 del 2007";
- A.D. n. 752 del 26 luglio 2016 di "Iscrizione nel registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio- assistenziali destinate agli anziani della RSa (art 66 del Reg reg 4 del 2007) denominata la Speranza srl con sede operativa in Altamura alla Via E. Montale n. 2";
- Inventario arredi;
- Determinazione Dirigenziale del 4° Settore Politiche Culturale, Turistiche, Sociali, Educative e Risorse Umane, n. 544 del 30/06/2016 ad oggetto "Piano sociale di zona. Autorizzazione di ambito. Casa di Riposo "La speranza srl" Art 65 Rr 4 del 2007";
- A.D. n. 751 del 26 luglio 2016 di "Iscrizione nel registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio- assistenziali destinate agli anziani della casa di riposo(art 65 del Reg reg 4 del 2007) denominata la Speranza srl con sede operativa in Altamura alla Via E. Montale n. 2 Piano 3";
- Credito di firma commerciale n. 03784/00021;
- Atto avviso di rilascio immobile della Serco srl nei confronti della Speranza Srl notificato in data 16/12/2020.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui il legale rappresentante della Speranza srl dichiara che l'immobile in locazione di proprietà della Fondazione Benedetto XXIII ubicato in Gravina di Puglia alla Via Contrada Scarpara SS 96 Km 72,130 è conforme alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie.

Facendo seguito alla predetta istanza di trasferimento la Regione con nota prot. n. AOO 183 5880 del 12/04/2021 incaricava il Dipartimento di prevenzione della ASL BARI di svolgere un sopralluogo per la verifica dei requisiti presso la sede temporanea della struttura sita in Gravina in puglia (Ba) alla Contrada Scarpare SS 96 Km 72,130 finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della Rsa non autosufficienti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019.

Con pec del 02/08/2022 acquisita al protocollo al n. AOO 183 9820 del 02/08/2022 il Dipartimenti di prevenzione della ASL BA inoltrava verbale n. protocollo ASL Bari n° 99498/2022 - U - Registro Generale ad

oggetto "Segnalazione ex art. 14 L.R.09/2017 e smi e richiesta di sospensione attività della RSSA denominata "Residenza la Fenice" ex art. 66 R.R. 04/2007 e R.R. n° 4/2019 sita in Gravina in Puglia alla Via S. Vicino snc gestita dalla Società "La Speranza srl" con sede legale in Altamura alla Via Eugenio Montale n°2, di cui è : Legale Rappresentante il Sig. Natalicchio Giuseppe nato ad (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via (omissis) - Responsabile Sanitario il Dott. Giordano Franco nato a (omissis) il (omissis) ed (omissis)" **con cui comunicava quanto segue:**

*"Visto il verbale di ispezione del giorno 01/08/2022 relativo all'accertamento condotto da personale Ispettivo del SISP NORD congiuntamente ai militari del NAS BARI e personale del Ufficio Politiche Sociali del Comune di Gravina in Puglia, presso la struttura socio-sanitaria di cui all'oggetto; Rilevato che la Società "La Speranza srl" , originariamente autorizzata dal Comune di Altamura ex art. 66 R.R. 04/2007 per la struttura sita in Altamura alla Via Montale n° 2, a far data dal 01/04/2021 si è trasferita presso la struttura sita alla via S. Vicino in Gravina in Puglia in assenza dell'autorizzazione all'esercizio ex art. 8 della L.R. 09/2017 e smi , **ovvero dell'autorizzazione temporanea all'esercizio per trasferimento ex art. 18 LR. 09/2017, entrambe mai ottenute; Rilevato, altresì, che nel corso dell'ispezione è stata accertata la mancanza delle idonee condizioni igieniche, strutturali, organizzative e funzionali indispensabili a garantire e scongiurare pericoli per la salute degli ospiti che vi soggiornano, ed in particolare***

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI NON CONFORMITÀ':

- sono presenti n° 32 camere di cui solo n°2 presentano bagno assistito ed accessibile a persone non autosufficienti; una parte dei servizi igienici ha un gradino all'accesso che costituisce ostacolo ed elemento di pericolo;
 - le camere sono prive di sistemi di chiamata di emergenza;
 - le porte di accesso alle stanze e ai bagni non consentono il comodo accesso ai soggetti in carrozzina;
 - non sono presenti servizi igienici ad uso comune con bagno assistito ad immersione totale in posizione supina;
 - alcune stanze, nello specifico una quintupla, una quadrupla e n° 4 triple, non rispettano il limite di due posti letto massimo per camera;
 - non sono predisposti idonei spazi comuni e di socialità al piano primo, costringendo una parte degli ospiti a sostare in una piccola stanza allestita con sedie e tavoli ed un'altra parte di essi a sostare in corridoio.
 - le pareti di alcune stanze e/o ambienti comuni presentano segni di ammaloramento delle pareti e fenomeni di condensa/umidità;
 - in alcune stanze(es B/18) la presa di alimentazione elettrica è completamente divelta mostrando a vista i fili elettrici.
- Alcune lampade a parete sono prive di plafoniere;
- in diverse stanze vi è la presenza di brande al posto di adeguati letti con materasso di altezza non adeguata. Sono presenti solo n° 3 letti elettrici sui 65 posti letto disponibili;
 - alcune stanze presentano accesso diretto al terrazzo comune, il quale è delimitato da un parapetto di circa 85 cm di altezza;
 - la rampa di scale del piano primo, presenta parapetto di altezza inferiore ad 1 metro, per cui sono state predisposte paratie di fortuna non saldamente ancorate; -è assente un locale palestra e/o attività motorie;
 - è assente una camera mortuaria;
 - non è garantita l'assistenza infermieristica in quanto dai turni acquisiti e da quanto verbalmente riferito dal direttore sanitario è in organico la sola infermiera (omissis) che copre 4 notti su 7 giorni;
 - assente spogliatoio distinto per sesso;
 - la pavimentazione di accesso al bagno collettivo allocato al piano interrato è di materiale plastico e risulta sconnessa e scollata in alcune parti;
- l'antibagno dei servizi collettivi è privo di areazione naturale e/o forzata."*

Nel predetto verbale il Dipartimento di prevenzione della ASL Bari proponeva quale misura d'urgenza l'emissione

“di apposita ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica con richiesta di sospensione immediata dell’attività di cui all’oggetto, e di trasferimento in sicurezza degli ospiti con il supporto, per gli aspetti di competenza, della Direzione del Distretto Socio Sanitario BA 4 il quale se ne farà carico comunicando a questo Servizio l’effettivo adempimento. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti formali ex art. 14 L.R. 09/2017 e s.m.i., come sopra richiamati, stante la condizione emergenziale e temporale determinatasi, si fa obbligo al Responsabile Legale ed al Responsabile Sanitario della struttura di cui all’oggetto di continuare ad assistere tutti gli utenti ivi inseriti, e per tutte le necessità assistenziali e sociali come per Legge, assicurando contestualmente e continuativamente l’idonea dotazione organica (in tutti i profili assistenziali – professionali previsti per Legge) sino al trasferimento effettivo ed in sicurezza in altra sede idonea ed autorizzata come per Legge, come richiesto.”

In allegato al predetto verbale il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari trasmetteva verbale di ispezione del giorno 01/08/2022 relativo all’accertamento condotto dal personale Ispettivo del Sisp Area Nord congiuntamente ai militari del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute della Salute Nas di Bari nel quale all’esito dell’accertamento condotto gli ispettori verbalizzanti concludevano ritenendo **non idonee le condizioni igienico – sanitarie della struttura.**

Con nota prot. n. 10015 del 9 agosto 2022 la Regione facendo seguito a quanto riscontrato dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari avviava il procedimento di decadenza del titolo autorizzativo ai sensi ai sensi dell’ art 9 comma 4 lett. a) e d) e dell’art 14 comma 1 lett b, e comma 2 della LR 9 del 2017 per le seguenti circostanze:

*“La Speranza srl una volta presentata l’istanza di trasferimento, si trasferiva nella nuova sede senza attendere le verifiche da parte del Dipartimento incaricato e l’autorizzazione Regionale;
A seguito delle verifiche del dipartimento presso la nuova sede di Gravina in Puglia emergevano gravi carenze strutturali, tecnologiche ed organizzative riportate sia nel verbale del 01/08/2022 che nell’ordinanza sindacale n. 2 del 02/08/2022
Le difformità/carenze individuate in sede di ispezione oltre a delineare una palese violazione del RR 4 del 2019, integrano altresì ai sensi dell’art 14 comma 2, la condotta di “grave inadempienza comportante situazione di pericolo per la salute dei cittadini”.*

Con la predetta nota questa Sezione **ordinava la cessazione dell’attività invitando il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ad adottare tutte le misure atte al trasferimento degli utenti in altra sede, e assegnava** alla Speranza srl un termine di 15 giorni dalla notifica per la presentazione di controdeduzioni.

Con pec del 10/08/2022, la Speranza srl diffidava Codesta Sezione dall’adottare qualsiasi provvedimento che comportasse la conclusione del procedimento e/o la decadenza dell’autorizzazione nelle more dell’invio di ulteriori chiarimenti o controdeduzioni.

Con pec del 25/08/2022 la Speranza srl facendo seguito all’atto di avvio del procedimento inoltrava osservazioni e controdeduzioni.

Con pec del 01/09/2022 la Speranza srl trasmetteva documentazione integrativa da cui si evinceva l’intenzione di destinare **a sede definitiva** l’immobile sito in Gravina in Puglia nonché di compiere interventi di adeguamento al fine di rendere la struttura idonea alla normativa regionale.

In data 06/12/2022 perveniva altresì una comunicazione a firma del Sindaco del Comune di Gravina in Puglia dalla quale si apprendeva, per quello che qui interessa, dell’inizio dei lavori di adeguamento dell’immobile di Gravina in Puglia e che *“gli ospiti vengono temporaneamente assistiti presso il Settore C del medesimo immobile, di cui è stato dato l’utilizzo temporaneo da parte della Fondazione, non essendo stati trasferiti*

presso altra struttura”.

Quanto alle controdeduzioni e alla documentazione presentata dalla Speranza srl a mezzo del suo legale, si precisa in via preliminare, che il procedimento di trasferimento di sede di una struttura in via definitiva è disciplinato dall'art 17 della LR 9 del 2017 che prevede *“1. L'autorizzazione all'esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale. 3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell'articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3.”.*

In altre parole ai fini del trasferimento è necessario che l'istanza di autorizzazione alla realizzazione sia inviata al Comune competente per territorio corredandola dai documenti ivi previsti e che il Comune (comma 2 dell'art 7) all'esito delle verifiche di propria competenza, attestando la regolarità urbanistico edilizia dell'intervento, richieda alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'art 3 comma 3 lettera a).

In ottemperanza alle predette previsioni normative l'istanza (peraltro priva degli allegati obbligatori) pervenuta dal privato e non dal comune è pertanto inammissibile.

Fatta tale precisazione preliminare nel merito dalla documentazione trasmessa si evince che la struttura, ad oggi, continua ad esercitare la propria attività in una sede non autorizzata e non conforme mettendo a rischio la salute e l'incolumità degli ospiti che alloggiano nel corpo C dell'immobile durante lo svolgimento dei lavori di adeguamento nonostante la Regione abbia ordinato come misura a tutela degli ospiti **la cessazione dell'attività ed il trasferimento degli utenti in altra sede.**

Ebbene se da un lato il comportamento collaborativo dell'autore della violazione consistente nel rendersi disponibile alla realizzazione dei lavori di adeguamento sarebbe apprezzabile quale sorta di ravvedimento operoso, vi è tuttavia da rilevare che i predetti lavori non riguardano una sede autorizzata (seppur in via temporanea) pertanto tale condotta non è sufficiente a garantire la conservazione del titolo rimanendo irrisolta la violazione dell'art 14 della LR 9 del 2017.

Ciò anche in considerazione del perdurare della condotta illegittima: gli utenti sono ancora ospitati nella struttura nonostante i diversi problemi strutturali e di sicurezza accertati dal Dipartimenti di Prevenzione della Asl Bari.

Quanto al trasferimento senza autorizzazione, il Tar Bari Puglia Bari Sez. III, con sentenza n. 213 del 13/02/2008, e quindi molto prima dell'entrata in vigore della LR 9 del 2017 che oggi sanziona specificatamente la condotta di chi si trasferisce senza autorizzazione prevedeva già quanto segue:

*“Orbene, ritiene il Collegio, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale esistente in materia, che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie, prevista dall'art. 193 R.D. 1265/34, ha carattere misto, personale e reale, avendo essa riguardo sia alla persona fisica del soggetto a favore del quale l'autorizzazione viene rilasciata - il quale deve possedere determinati requisiti indicati ora nell'art. 13 della L.R. 8/04 , **sia alla struttura nel suo complesso, della quale deve essere di volta in volta valutata la affidabilità, a mezzo di apposite verifiche sulla idoneità igienico-sanitaria dei locali, nonché sulla adeguatezza delle apparecchiature e della organizzazione-conduzione. Corollario di tale affermazione è che l'autorizzazione all'esercizio di una struttura sanitaria rilasciata per determinati locali non può ritenersi essere automaticamente efficace per l'esercizio della struttura anche in locali diversi, ancorché sotto la direzione-conduzione della medesima persona fisica del responsabile.** In particolare si deve ritenere che l'autorizzazione ad una struttura sanitaria non abiliti il titolare di essa, non che ad aprire una nuova sede in aggiunta a quella già autorizzata, **neppure***

a trasferire quella originariamente autorizzata. Tale conclusione si impone non solo quale corollario della appena ricordata natura mista delle autorizzazioni di che trattasi, ma anche in ragione del silenzio serbato dal legislatore in ordine a tale fattispecie. Né il R.D. 1265/34, né la L.R. 8/04, infatti, contengono norme che prendono in considerazione l'eventualità che il soggetto che sia già stato autorizzato ad esercitare una struttura sanitaria possa, senza chiedere una preventiva autorizzazione, aprire eventuali sedi operative secondarie o semplicemente trasferire la sede originariamente autorizzata: e questo silenzio deve essere interpretato nel senso che il legislatore ha inteso precisamente escludere che l'esercizio della struttura sanitaria (...) possa avere luogo in locali diversi da quelli espressamente autorizzati.

Tale principio già riconosciuto dalla giurisprudenza trova ancor più riconoscimento da quando con la LR 9 del 2017 il trasferimento presso altra sede senza preventiva autorizzazione è stato sanzionato con la cessazione dell'attività e la decadenza- revoca dell'autorizzazione.

La fattispecie di trasferimento presso altra sede senza autorizzazione è infatti di per sé condotta riconducibile non solo all'art 14 della LR 9 del 2017 ma anche all'art 9 della stessa legge configurandosi come detto esercizio di attività diversa da quella autorizzata.

Orbene, tenuto conto del fatto che i locali in cui ha sede la struttura sanitaria devono essere ispezionati affinché ne venga accertata la idoneità ed affidabilità complessiva, è evidente che il trasferimento presso una nuova sede (poi risultata in **condizioni igienico – sanitarie non idonee**) senza preventiva autorizzazione abbia messo in pericolo gli utenti e che quindi ricorra nel caso di specie anche la violazione dell'art 14 comma 2.

Costituiscono, infatti, situazioni di potenziale pericolo per l'utenza le seguenti circostanze:

“una parte dei servizi igienici ha un gradino all'accesso che costituisce ostacolo ed elemento di pericolo; le camere sono prive di sistemi di chiamata di emergenza;

alcune stanze, nello specifico una quintupla, una quadrupla e n° 4 triple, non rispettano il limite di due posti letto massimo per camera

non sono predisposti idonei spazi comuni e di socialità al piano primo, costringendo una parte degli ospiti a sostare in una piccola stanza allestita con sedie e tavoli ed un'altra parte di essi a sostare in corridoio.

le pareti di alcune stanze e/o ambienti comuni presentano segni di ammaloramento delle pareti e fenomeni di condensa/umidità;

in alcune stanze(es B/18) la presa di alimentazione elettrica è completamente divelta mostrando a vista i fili elettrici.

Alcune lampade a parete sono prive di plafoniere;

alcune stanze presentano accesso diretto al terrazzo comune, il quale è delimitato da un parapetto di circa 85 cm di altezza;

la rampa di scale del piano primo, presenta parapetto di altezza inferiore ad 1 metro, per cui sono state predisposte paratie di fortuna non saldamente ancorate-

non è garantita l'assistenza infermieristica in quanto dai turni acquisiti e da quanto verbalmente riferito dal direttore sanitario è in organico la sola infermiera (omissis) che copre 4 notti su 7 giorni;

la pavimentazione di accesso al bagno collettivo allocato al piano interrato è di materiale plastico e risulta sconnessa e scollata in alcune parti;

l'antibagno dei servizi collettivi è privo di areazione naturale e/o forzata.”

Con specifico riferimento all'applicazione alla fattispecie dell'art 9 comma 4 lett a) vi è da precisare che l'ipotesi disciplinata dalla norma seppur riferita alla cessione di ramo d'azienda senza autorizzazione può essere applicata in maniera estensiva a tutte le ipotesi in cui un soggetto autorizzato apporti modifiche funzionali e strutturali senza che ne sia valutata da parte della Regione a mezzo di preventiva verifica la fattibilità.

L'autorizzazione come sostenuto nella sentenza del Tar Bari su riportata ha infatti *“carattere misto, personale*

e reale, avendo essa riguardo sia alla persona fisica del soggetto a favore del quale l'autorizzazione viene rilasciata sia alla struttura nel suo complesso, della quale deve essere di volta in volta valutata la affidabilità".

Va da sé che le due condotte (modifica del titolare e della sede senza autorizzazione) devono necessariamente essere assimilate e trattate da un punto di vista sanzionatorio nello stesso modo.

Si aggiunge infine che in presenza di diverse condotte lesive di differenti disposizioni normative della stessa legge la Regione non aveva alcuna facoltà di scelta in merito al provvedimento sanzionatorio da adottare dal momento che il ritiro del provvedimento era legato ad una condotta addebitabile alla parte privata, e non certo a valutazioni di opportunità da parte dell'amministrazione.

In una fattispecie siffatta come noto non ricorre la revoca come disciplinata dall'art 21 quinquies della legge 241 del 1990 bensì la decadenza.

Per pacifica giurisprudenza infatti, *"dall'ordinaria revoca dei provvedimenti amministrativi, oggi disciplinata dal citato art. 21 quinquies, vanno distinte le fattispecie di "revoca - sanzione" o "revoca - decadenza", mediante le quali l'amministrazione può disporre, nei casi previsti dal legislatore, il ritiro di un provvedimento favorevole come specifica conseguenza della condotta del destinatario, quando essa violi specifiche previsioni normative; in questi casi, infatti la revoca non dipende da valutazioni di opportunità, ma è la conseguenza (vincolata) di una violazione della legge."*

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto delle osservazioni procedurali formulate dalla parte a riscontro del preavviso di rigetto, che non sono accolte per le motivazioni suindicate, richiamate le seguenti circostanze che rilevano ai fini della decadenza del titolo autorizzativo:

- La Speranza srl una volta presentata l'istanza di trasferimento temporaneo, si trasferiva nella nuova sede senza attendere le verifiche da parte del Dipartimento incaricato e l'autorizzazione Regionale, violando così dell'art 14 comma 1 lett b della LR 9 del 2017;
- A seguito delle verifiche del dipartimento presso la nuova sede di Gravina in Puglia emergevano gravi carenze strutturali, tecnologiche ed organizzative riportate sia nel verbale del 01/08/2022 che nell'ordinanza sindacale n. 2 del 02/08/2022
- Le difformità/carenze individuate in sede di ispezione oltre a delineare una palese violazione del RR 4 del 2019, integrano altresì ai sensi dell'art 14 comma 2, la condotta di *"grave inadempienza comportante situazione di pericolo per la salute dei cittadini"*;
- La Speranza srl continua a svolgere l'attività socio-sanitaria nella sede di Gravina in Puglia senza autorizzazione, ed in assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal RR 4 del 2019 e dalla LR 9 del 2017 ospitando utenti senza autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni imposte dalla Regione con la nota AOO 183 10015 del 09/08/2022;

Tali circostanze concorrono alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo ai sensi dell' art 9 comma 4 lett. a) e d) e dell'art 14 comma 1 lett b, e comma 2 della LR 9 del 2017

Tutto ciò premesso e considerato

Preso atto che la Speranza srl ha esercitato l'attività socio-sanitaria nella sede di Gravina in Puglia senza autorizzazione Regionale, ed in assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal RR 4 del 2019 e dalla LR 9 del 2017

Si propone di

1. Ai sensi dell'art 3 comma 3 lett c), dell'art 9 comma 4 lett. a) e d) e dell'art 14 comma 1 lett b, e comma

- 2 della LR 9 del 2017 ss.mm.ii di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata alla società Speranza srl con Determinazione nr. 545 del 30/06/2016 ad oggetto "*Piano Sociale Di Zona. Autorizzazione Di Ambito. Residenza Sociosanitaria Assistenziale Per Anziani (Rssa) La Speranza srl. Art.66. R.R.4/07*" e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
2. in conseguenza di quanto innanzi disporre la chiusura della struttura con conseguente cessazione dell'attività;
 3. concedere alla Speranza srl un termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la dimissione dei pazienti in carico;
 4. disporre che il presente provvedimento acquisiti efficacia dal giorno successivo al termine di cui innanzi (30 giorni dalla notifica);
 5. stabilire che il Direttore generale della Asl Bari, per il tramite dell'area Sociosanitaria e dell'UVM della Asl Bari proceda alla valutazione dei pazienti già in carico all'Azienda sanitaria (pazienti a cui la Asl riconosce la quota sanitaria) al fine di stabilire il setting assistenziale appropriato e provveda al relativo trasferimento;
 6. incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari allo scadere del termine di cui al punto 3 della verifica della effettiva chiusura della struttura e di trasmettere gli esiti degli accertamenti alla Sezione Strategia e Governo dell'Offerta.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

1. Ai sensi dell'art 3 comma 3 lett c), dell'art 9 comma 4 lett. a) e d) e dell'art 14 comma 1 lett b, e comma 2 della LR 9 del 2017 ss.mm.ii di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata alla società Speranza srl con Determinazione nr. 545 del 30/06/2016 ad oggetto "*Piano Sociale Di Zona. Autorizzazione Di Ambito. Residenza Sociosanitaria Assistenziale Per Anziani (Rssa) La Speranza srl. Art.66. R.R.4/07*" e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
2. in conseguenza di quanto innanzi disporre la chiusura della struttura con conseguente cessazione dell'attività;
3. concedere alla Speranza srl un termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento per la dimissione dei pazienti in carico;
4. disporre che il presente provvedimento acquisiti efficacia dal giorno successivo al termine di cui innanzi (30 giorni dalla notifica);
5. stabilire che il Direttore generale della Asl Bari, per il tramite dell'area Sociosanitaria e dell'UVM

della Asl Bari proceda alla valutazione dei pazienti già in carico all'Azienda sanitaria (pazienti a cui la Asl riconosce la quota sanitaria) al fine di stabilire il setting assistenziale appropriato e provveda al relativo trasferimento;

6. incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari allo scadere del termine di cui al punto 3 della verifica della effettiva chiusura della struttura e di trasmettere gli esiti degli accertamenti alla Sezione Strategia e Governo dell'Offerta.

di notificare il presente provvedimento a:

- A "La Speranza" srl (lasperanzafenice@pec.it segreteria@studiolegalelorusso.it);
- Al Direttore Generale della ASL BARI direzione.generale@asl.bari.it
- All'Area sociosanitaria della Asl Bari area.sociosanitaria@asl.bari.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Il Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute Nas di Bari Sta34607@pec.carabinieri.it
- Al Comune di Gravina in Puglia albo.notifiche.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità -
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)